

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI CONSULENZA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE

DELLA VITA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA -

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI nell’ambito del

progetto Finanziato dall’Unione Europea -

NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e ricerca -

Componente 2, investimento 1.1 “Fondo per il

Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di

Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”

progetto PRIN_2022 202224R7K3 - RuRES - Rural

Resilience. Decentralised Landscapes and Ecological

Strategies of Non-elite Groups in Cisalpine Gaul CUP

F53D23000070006

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia -

Dipartimento di Scienze della Vita, con sede in Modena

Via G. Campi n. 287, codice fiscale e partita IVA n.

00427620364, nel prosieguo del presente atto

denominato “Dipartimento”, rappresentato dalla

Prof.ssa Lorena Rebecchi, nata a Carpi (MO) il

20/04/1962, in qualità di Direttrice *pro tempore*,

autorizzato alla stipula del presente contratto con

deliberazione della Giunta di Dipartimento del giorno

18 aprile 2024;

e

La **Prof.ssa Anna Maria Mercuri**, nata a TUNISI

	(TUNISIA) il 24/06/1961, codice fiscale n.	
	MRCNMR61H64Z352W, afferente al Dipartimento di	
	SCIENZE DELLA VITA dell'Università degli Studi di	
	Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente	
	atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile	
	scientifico del Dipartimento";	
	e	
	L'Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di	
	Studi Umanistici , con sede legale in Pavia,	
	Piazza del Lino, 2, codice fiscale: 80007270186	
	Partita Iva: 00462870189 , nel prosieguo del presente	
	atto denominata "Committente" rappresentata da Prof.	
	Luca Vanzago nato a Pavia il 21/04/1964, in qualità	
	di Direttore, autorizzato alla stipula del presente	
	contratto con delibera del Consiglio di Dipartimento	
	del giorno 16 aprile 2024;	
	Premesso che	
	- il Committente è interessato a commissionare	
	l'esecuzione dell'attività di consulenza palinologica	
	finalizzata alla ricostruzione del paesaggio antico	
	dell'area medio-padana nell'ambito del progetto	
	finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU -	
	Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2,	
	investimento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale	
	della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante	
		2

Interesse Nazionale (PRIN)" progetto PRIN_2022

202224R7K3 - RuRES - Rural Resilience. Decentralised

Landscapes and Ecological Strategies of Non-elite

Groups in Cisalpine Gaul CUP F53D23000070006

- che il Dipartimento dispone di un **Laboratorio di**

Palinologia e Paleobotanica specializzato in ricerche

palinologiche, archeoambientali e paleoecologiche, di

risorse umane e strumentali per l'esecuzione della

consulenza come meglio dettagliata nel successivo

articolo 1 del presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Dipartimento, che accetta,

il seguente programma di consulenza dal titolo

"RICERCHE PALINOLOGICHE NEI CONTESTI DI STUDIO DEL

PROGETTO RURES" da svolgersi presso il dipartimento

medesimo sotto la Direzione scientifica della

Prof.ssa Anna Maria Mercuri che accetta.

Il programma di consulenza consiste nella conduzione

di una ricerca palinologica secondo le metodiche più

aggiornate in campo archeopalinologico e

paleoecologico; le fasi della ricerca consisteranno

in sopralluoghi, prelievo di campioni pollinici,

trattamento di estrazione in laboratorio e

osservazione al microscopio ottico, redazione di

spettri palinologici e diagrammi, interpretazione e ricostruzione ambientali delle fasi di trasformazione della copertura forestale e degli altri tratti del paesaggio anche in relazione alle fasi di occupazione e uso del territorio da parte di popolazioni e in periodi di interesse per il progetto RURES. Tutte le interpretazioni e ricostruzioni saranno eseguite in contesto interdisciplinare.

Le analisi palinologiche riguarderanno i siti di Rivanazzano Terme (PV) e Calvatone (CR), con trattamento e analisi di 30 campioni per sito, inclusi quelli di riferimento per la pioggia pollinica attuale (60 campioni in totale).

Le analisi prevedono trattamento secondo gli standard in uso nel nostro laboratorio (con arricchimento tramite liquido pesante).

L'ammontare della spesa per trattamento analisi è di € 300,00 + IVA al 22% € 66,00 per campione, per un totale di € 21.960,00. Per il campionamento la richiesta è di € 600 IVA inclusa, a importo forfettario per trasferta e materiali necessari per il campionamento. L'analisi principale è di tipo morfologico e si basa sulla combinazione tra reperibilità e stato di conservazione dei reperti. Ogni campione preventivato comporterà un investimento

di tempo variabile, mai inferiore alle 6 ore per campione, che dipende dalla tipologia di sedimento e della concentrazione di polline identificato.

Articolo 2 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata fino al 1° settembre 2025.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.

Articolo 3 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Dipartimento si impegna ad allegare a ciascuna fattura una relazione sulle attività svolte e un'attestazione di regolare esecuzione delle stesse attività nel periodo cui si riferisce il pagamento.

Articolo 4 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1) il Committente si impegna a versare al Dipartimento la somma di **€ 18.491,80** (euro diciottomilaquattrocentonovantuno/80) oltre IVA di legge (totale **€ 22.560,00** IVA inclusa).

Tale somma verrà corrisposta in nr. 2 rate da pagarsi rispettivamente

1) **€ 3.698,36** (euro tremilaseicentonovantotto/36) oltre all'IVA di legge (€ 4.512,00), pari al **20%** dell'intero corrispettivo, dopo un mese di attività

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente

contratto;

2)€ **14.793,44** (euro quattordicimilasettecento-

novantatre/44) oltre IVA di legge (€ 18.048,00),

pari all' **80%** dell'intero corrispettivo, **al termine**

dell'attività di consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di

tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal

Dipartimento per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di

regolare fattura emessa da parte del Dipartimento e

di relativa relazione sulle attività svolte.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente

utilizzando il sistema di interscambio con Codice

IPA I4U0AC.

Le somme dovranno essere erogate dal Committente

mediante Girofondi Banca d'Italia tesoreria conto

0037150 intestato al Dipartimento.

Articolo 5 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia

previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di

un'attività rivolta al conseguimento di risultati

inventivi, suscettibili di brevettazione, viene

comunque riservata al Committente la piena proprietà

di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili,

nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di
privativa industriale risultanti dall'attività
oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti
moralì di autore o di inventore ai sensi delle vigenti
leggi; il Committente si impegna ad indicare nella
domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso
in cui l'esecuzione della ricerca portasse al
deposito di domande di brevetto, al Committente
spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la
brevettazione dei risultati in Italia e all'estero
sopportandone le relative spese; in tal caso
l'Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti
del Committente a fornire allo stesso tutta la
documentazione scientifica necessaria per
l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui
le attività oggetto del presente contratto portassero
al deposito di domande di brevetto, il Committente
sarà tenuto a comunicare all'Università, nel termine
di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di
brevetto, con indicazione della data e del numero
della stessa. Per ogni brevetto il Committente
riconoscerà al Dipartimento, ancorché sia trasferito
a terzi il diritto al deposito di brevetto, un
corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10%
(o percentuale superiore) del corrispettivo previsto

per la ricerca all'atto di deposito della domanda di

brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o

percentuale superiore corrispondente alla precedente)

all'atto della concessione del brevetto; (eventuale)

b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla

lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo

sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal

Committente e/o da eventuali licenziatari del

brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto

(più quella di eventuali estensioni temporali), nella

misura e secondo modalità che saranno definite al

momento della concessione del primo brevetto.

I risultati inventivi brevettabili o meno che

dovessero scaturire in occasione dello svolgimento

dell'attività di consulenza ma che non siano

referibili direttamente all'attività di consulenza

specificatamente dedotta in contratto sono di

proprietà dell'Università.

Articolo 6 - DIRITTI SPETTANTI AL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento potrà liberamente utilizzare i

risultati della ricerca, diversi da quelli

disciplinati al precedente articolo 5, 1 comma, allo

scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere

scientifico previa autorizzazione scritta del

committente.

Articolo 7 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Dipartimento, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione fatti relativi **alle innovazioni** tecnologiche di cui al precedente articolo 5.

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi cinque anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 8 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 7.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino

che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per danni a terzi (cose e persone), che opera solo per i danni materiali e diretti.

Le attività di cui al presente contratto saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e gli eventuali adempimenti conseguenti saranno concordati tra le parti in separato accordo.

L'Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10 - ASSICURAZIONE INAIL

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia garantisce la copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

I dipendenti del Committente che si rechino presso il Dipartimento per svolgere attività connesse all'esecuzione del presente contratto fruiscono della tutela INAIL/Gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile.

In caso di infortunio del personale universitario durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, la parte interessata deve procedere alla denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra parte.

Articolo 11 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE

APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 12 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli

interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt.

15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto

del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del

Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate

dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del

Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del

presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei

dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà

carico di informare l'altra, nonché di garantire che

il trasferimento avvenga nel rispetto delle

condizioni descritte negli artt. 44-49 del

Regolamento.

Articolo 13 - SPESE

Il presente contratto sarà perfezionato mediante

sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta

elettronica certificata, è soggetto ad imposta di

bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal

Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in

caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,
che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed
inviarlo al Dipartimento al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: dsdv@pec.unimore.it

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di SCIENZE DELLA VITA

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Lorena Rebecchi)



LORENA REBECCHI
23.04.2024 20:45:50
GMT+01:00

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

(Prof.ssa AnnaMaria Mercuri)

ANNA
MARIA
MERCURI

23.04.2024
12:28:07
GMT+01:00



Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Luca Vanzago)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il
sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara
di approvare specificatamente le disposizioni
contenute nell'art. 11 (Foro competente e
legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Luca Vanzago)